

Convenzione Quadro

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE FUNZIONALI AI
TERRITORI AD ALTA VULNERABILITA'

e

SOGESID S.p.A.

Per l'affidamento alla Sogesid S.p.A. della funzione di cui all'articolo 62, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale funzionali alla realizzazione degli interventi di competenza commissariale

il **Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità** (nel seguito anche denominato “*Commissario straordinario*”), Prefetto Fabio Ciciliano, giusta nomina ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n.159, e dell'articolo 1 D.L. 31 dicembre 2024, n.208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n.20, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, Piazza Colonna, n.370;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “*Società*”) con sede in Roma, via Nomentana n.41, Codice Fiscale e Partita IVA n.04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'ingegnere Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

(di seguito congiuntamente denominate le “*Parti*”)

PREMESSE

VISTO il decreto-legge del 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n.159, denominato “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” che all'art.1 ha previsto che al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla sua data di entrata in vigore, fosse nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto comune;

VISTO il DPCM del 18 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 28 settembre 2023 al n.2597, con il quale è stato nominato Commissario straordinario il dott. Fabio Ciciliano, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 settembre 2024 al n.2513, con cui al dott. Fabio Ciciliano è stato prorogato di un ulteriore anno l'incarico di Commissario Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2024, n.208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, denominato “*Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado vulnerabilità sociale e disagio giovanile*” che all'art.1, comma 1, prevede quanto segue: “*Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.159 è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo.*”(di seguito anche solo “*Piano Straordinario*”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2025, registrato dalla Corte dei conti il 10 aprile 2025 al n.984, recante modifiche al DPCM di nomina e di proroga dell'incarico del dott. Ciciliano, quale Commissario straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile al fine della realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione

funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, nonché al DPCM di costituzione della Struttura di supporto ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n.208, il Commissario Straordinario è chiamato a predisporre ed attuare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge stesso, un Piano Straordinario, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che il piano stesso debba essere approvato con delibera del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il decreto-legge sopra citato, per la realizzazione del Piano Straordinario, autorizza la spesa complessiva, nel triennio 2025-2027, di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art.1, comma 177, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 recante: *“Approvazione del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticcio, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n.208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n.20”*;

VISTO l'art.1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n.208, il quale prevede, tra l'altro, che per la realizzazione degli interventi approvati si provvede in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n.208 prevede che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel Piano Straordinario, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo Piano Straordinario;

CONSIDERATO che lo stesso art.1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n.208 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027;

VISTO lo schema dell'“*in house providing*”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art.12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di

interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. può espletare la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n.79, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt.62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ottenendo *ex art.63, comma 2 lett. c)* la qualificazione cd. “avanzata” per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

VISTO l'art.12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato disposto normativo, la Sogesid S.p.A., *“fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari”*;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dal sopra citato art.12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente Accordo Quadro rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.4, comma 2, dello Statuto societario, la Sogesid S.p.A. produce oltre l'80% del fatturato prioritariamente nello svolgimento dei servizi affidati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché nello svolgimento dei compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che la verifica annuale dell'effettiva realizzazione della percentuale di fatturato di cui sopra è avvenuta, per l'esercizio 2024, in data 9 luglio 2025, in sede di approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del Bilancio al 31.12.2024, ove è riportata la suddivisione del fatturato 2024 tra affidamenti in house ed extra house ricevuti dalla Società, con specifica indicazione dei relativi valori economici;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. si impegna, ove dovesse essere successivamente acclarato il mancato rispetto del limite del 20% del fatturato riconducibile agli affidamenti extra house, a sanare l'irregolarità entro il termine di tre mesi, decorrenti dal momento in cui l'irregolarità medesima si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, nella misura corrispondente a quella necessaria a ripristinare il rispetto del predetto limite del 20%, coerentemente con quanto stabilito all'art.16, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto sono in linea con la direttiva del Sig. Ministro dell'ambiente concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2025, adottata con decreto n.216 del 1° agosto 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 28 agosto 2025, al n.2078;

VISTO il paragrafo 5 della sopra richiamata direttiva, ai sensi del quale *"Il fatturato prodotto dalla Sogesid S.p.A. in attuazione di incarichi ex lege su tematiche di competenza delle amministrazioni centrali è computato nella percentuale del 80%, rimanendo fermo che le attività devono essere svolte, con priorità, nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come disciplinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175"*;

ATTESO che il compenso previsto dal presente atto sarà, quindi, imputato nella percentuale dell'80% del fatturato prevista ai sensi di legge dall'art.4, comma 2, dello Statuto societario;

VISTA la direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2022, recante la *"Definizione dei contenuti minimi delle convenzioni tra le società in house statali e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato"*, in aderenza alla quale sono state introdotte le affini previsioni di cui al paragrafo 6 della sopra citata direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2025;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche, nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti alle Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse altre Strutture Commissariali di Governo;

PRECISATO che in qualità di stazione appaltante qualificata, la Sogesid S.p.A. può esercitare tutte le funzioni previste dall'art.62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 citato, nonché le ulteriori funzioni che ad essa siano affidate su base convenzionale;

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di collaborazione per l'affidamento alla Sogesid S.p.A. delle attività di progettazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, di competenza del Commissario straordinario di cui al decreto-legge 31 dicembre 2024, n.208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n.20;

CONSIDERATO quindi che, in forza del presente atto, la Sogesid S.p.A. può garantire al Commissario straordinario un supporto altamente qualificato attraverso la gestione puntuale dell'intero ciclo degli appalti in favore della Struttura commissariale per l'acquisizione di servizi e/o forniture finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto-legge 31 dicembre 2024, n.208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n.20;

VISTI gli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, commi 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo

n.33/2013 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n.1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n.556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n.4 del 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136";

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di intervento)

1. La presente Convenzione definisce e disciplina i rapporti, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, tra il Commissario straordinario e la Società Sogesid S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima Società della funzione di centrale di committenza di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (in seguito anche "*Codice dei Contratti Pubblici*"), ai fini della preparazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale necessarie alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, di cui al decreto-legge 31 dicembre 2024, n.208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n.20.
2. La presente Convenzione si configura quale strumento funzionale alla messa a disposizione del *know how* posseduto dalla Società, con lo scopo di garantire al Commissario straordinario tutte le attività di cui al successivo articolo 3.
3. La Sogesid S.p.A. esegue le attività e funzioni affidatele, conformemente a quanto stabilito nel presente atto, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici, dell'ordinamento comunitario e del quadro derogatorio previsto per gli interventi commissariali di specie.
4. Per eseguire gli interventi di cui alla presente Convenzione, Sogesid S.p.A. curerà tutte le fasi delle procedure ad evidenza pubblica dalla progettazione allo svolgimento delle singole gare sino alla relativa esecuzione dei contratti stipulati, comprensivo delle attività necessarie che risultino propedeutiche, connesse e conseguenti agli interventi.
5. La Società svolge le attività di cui sopra secondo le modalità richieste dalla Struttura Commissariale, fermi restando i poteri e le prerogative del medesimo Commissario.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)

1. In base a quanto indicato nell'articolo 2, sono assegnate alla Sogesid S.p.A. le seguenti prestazioni:

A) Servizi tecnico-ingegneristici

In tale ambito, la Sogesid S.p.A. svolge le seguenti attività:

- a) progettazione degli interventi, mediante predisposizione di tutti i documenti progettuali previsti dal D.lgs. 31/03/2023 n.36 parte IV e relativi allegati - ovvero acquisizione ed eventuale revisione e adeguamento della documentazione già prodotta - ivi comprese, se necessario, indagini tecnico – specialistiche, acquisizione di nulla osta, assensi e consensi comunque denominati;
- b) verifica della progettazione ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 31/03/2023 n.36;
- c) funzioni di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di collaudo ed altre eventuali funzioni di natura tecnica e amministrativa, ritenute necessarie in relazione agli interventi da effettuare, quali supporto al RUP e Responsabili di fase ai sensi dell'art.15, comma 4, del D.lgs. 31/03/2023 n.36.

È facoltà di Sogesid affidare a soggetti terzi, individuati e selezionati nelle modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici, l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura nonché di servizi di supporto al RUP ivi incluso il supporto nella definizione della documentazione tecnica ed amministrativa da porre a base di gara delle procedure di affidamento, in ottemperanza alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici.

B) Attività di supporto tecnico alla Struttura Commissariale

In tale ambito, la Sogesid S.p.A. assicura le seguenti attività di supporto al Commissario straordinario:

- a) affidamento dei lavori, oltre che di forniture di beni e prestazione di servizi necessari all'attuazione degli interventi da realizzare, in applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 31/03/2023 n.36 e relativi allegati e dal codice civile, assicurando la gestione di eventuali contenziosi, afferenti, sia alla procedura di affidamento, sia all'esecuzione dei contratti. I contratti relativi ai lavori saranno stipulati direttamente dal Commissario straordinario con gli operatori economici affidatari;
- b) supporto amministrativo e legale, finalizzato a garantire la corretta applicazione delle procedure amministrative e tecnico-giuridiche connesse all'attuazione degli interventi, ai sensi della normativa vigente. In tale ambito, la Sogesid S.p.A. assicura un'assistenza specialistica al RUP e alla Struttura Commissariale, con compiti di presidio normativo, supporto nella gestione dei procedimenti, nonché nelle fasi di Conferenza dei Servizi, redazione di note tecniche e istruttorie, predisposizione di atti autorizzativi e pareri.
- c) funzioni di RUP (Responsabile Unico di Progetto).

Articolo 4

(Modalità di assegnazione delle attività)

1. L'attivazione della Società per la fornitura di una o più delle altre attività di cui all'art.3 avrà luogo attraverso specifica istanza formale da parte del Commissario straordinario, con indicazione dell'intervento specifico e delle attività richieste alla Società, corredata dall'eventuale documentazione nella disponibilità dell'Amministrazione afferente all'intervento nonché da ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'efficace svolgimento del servizio.
2. L'istanza di cui al comma 1 sarà trasmessa a mezzo pec alla Società, la quale provvederà, entro e non oltre dieci (10) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa, a trasmettere a mezzo pec al Commissario straordinario la propria accettazione completa del Piano Operativo di Dettaglio e del cronoprogramma del relativo iter procedurale, a seguito della quale l'attivazione di Sogesid S.p.A. per le procedure di cui trattasi si avrà per perfezionata.
3. Dalla data di trasmissione al Commissario straordinario dell'accettazione di cui al comma 2, la Sogesid S.p.A. si impegna a dare concreto avvio alle attività previste nel relativo Piano Operativo di Dettaglio.

4. Eventuali aggiornamenti o rimodulazioni delle attività sono disposti dal Commissario straordinario con le medesime modalità di cui ai precedenti punti, previa condivisione tra le parti.

Articolo 5

(Rapporti finanziari e corrispettivi)

1. Per i servizi tecnico-ingegneristici di cui all'art.3, comma 1, lettera A), da conteggiarsi a parcella in aderenza alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, il Commissario straordinario riconosce alla Sogesid S.p.A. l'intero corrispettivo relativo a servizi di ingegneria calcolato sull'importo risultante dei lavori in esecuzione, che troverà copertura a valere su specifica voce di spesa del quadro economico di ciascun intervento.
2. Quanto alle attività di supporto tecnico alla struttura commissariale di cui all'art.3, comma 1, lettera B), esse sono riconosciute dal Commissario straordinario, ai sensi dell'art.54, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, nella percentuale forfettaria del 2% del quadro economico di ciascun intervento, comprensiva di ogni onere, ivi inclusa l'IVA e ogni altro costo accessorio. Tale importo troverà copertura finanziaria a valere su specifica voce di spesa nell'ambito del quadro economico di ciascun intervento.
3. In specifica voce dei quadri economici degli interventi sono ricompresi gli oneri per incentivi relativi alle attività tecniche svolte dal personale della Società, in analogia a quanto indicato nell'allegato I.10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Tali oneri sono riconosciuti dal Commissario straordinario alla Sogesid S.p.A. nella percentuale forfettaria dell'1% sull'importo dei lavori, comprensiva di ogni onere, ivi inclusa l'IVA e ogni altro costo accessorio.
4. Gli importi relativi agli interventi potranno essere rimodulati sulla base dei fabbisogni derivanti dall'attività di progettazione/esecuzione, ovvero integrate con gli importi necessari alla copertura di eventuali perizie di variante e suppletive, ovvero opere complementari intervenute nel corso della realizzazione degli interventi nei limiti del singolo quadro economico di intervento.
5. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese dei singoli interventi restano nella disponibilità del Commissario straordinario che potrà riprogrammarle nell'ambito del programma degli interventi in parola.

Articolo 6

(Modalità e termini di pagamento)

1. Con riferimento ai corrispettivi previsti al precedente art.5 comma 1 connessi ai servizi tecnico-ingegneristici di cui all'art.3, comma 1, lettera A), il Commissario straordinario riconoscerà alla Sogesid S.p.A., al perfezionamento della singola attivazione come definita all'art. 4, un acconto pari al 30% degli importi previsti dai pertinenti POD, previa emissione della relativa fattura da parte della Società.
Le restanti tranche di pagamento saranno liquidate, in fase di progettazione, a saldo previa consegna dei relativi output tecnici, mentre in fase di esecuzione sulla base dello stato di avanzamento delle attività. Ad ogni modo la Sogesid S.p.A. emetterà regolari fatture al Commissario straordinario.
2. Con riferimento ai corrispettivi previsti al precedente art.5, comma 2 connessi alle attività di supporto tecnico alla struttura commissariale di cui all'art.3, comma 1, lettera B), il Commissario straordinario riconoscerà alla Sogesid S.p.A., al perfezionamento della singola attivazione come definita all'art. 4, un acconto pari al 30% degli importi previsti dai pertinenti POD, previa emissione della relativa fattura da parte della Società.
Le restanti tranche di pagamento saranno liquidate sulla base dello stato di avanzamento delle attività. Ad ogni modo la Sogesid S.p.A. emetterà regolari fatture al Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario erogherà i relativi pagamenti alla Sogesid S.p.A. gli importi correlati alle prestazioni previa emissione da parte della Società di regolare fattura elettronica resa ai sensi della legge n.244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214. A tal riguardo la Società farà riferimento al codice IPA che sarà comunicato dal Commissario straordinario.

4. Sarà a cura della società conservare la documentazione di riferimento e le relative fatture per i servizi resi in conformità del precedente articolo 5.
5. In fase di esecuzione dei lavori la Società trasmetterà, a cura dell'Amministratore Delegato, al Commissario straordinario i certificati di pagamento, redatti dal RUP delle attività e lavori affidati, corredati dei titoli di spesa degli operatori economici esecutori affinché il Commissario disponga il pagamento del corrispettivo al predetto operatore economico esecutore.

Articolo 7

(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'art.3, la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze, di Università ovvero soggetti *in house* dello Stato con i quali attivare Accordi /Convenzioni Quadro di collaborazione nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni nonché, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività ed il rispetto dei cronoprogrammi previsti.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Commissario straordinario per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatte salve le cause non imputabili alla Sogesid S.p.A.

Articolo 8

(Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento)

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già espletate dalla Sogesid S.p.A. purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dalla presente Convenzione. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
3. La presente Convenzione può essere risolta per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Sogesid S.p.A. si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte della Struttura Commissariale o del Soggetto subentrante.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la Struttura commissariale si impegna a riconoscere alla Sogesid S.p.A. le spese sostenute e documentate fino alla presa in carico delle attività oggetto della Convenzione.
6. Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione troveranno applicazione le pertinenti disposizioni di legge.

Articolo 9

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o, comunque, direttamente o indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra Parte l'oggetto e i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Per ogni controversia giurisdizionale tra le Parti a qualunque titolo connessa o derivante dalla interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma, ogni altro foro escluso.
4. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 10

(Durata, efficacia e pubblicità)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine in data 31 dicembre 2027.
2. La durata di cui al comma 1 è, in ogni caso, automaticamente prorogata in relazione al perdurare dell'esigenza del Commissario straordinario.
3. Qualora alla scadenza del mandato del Commissario straordinario di cui al precedente comma 1 risultino avviate ma non ancora concluse le attività oggetto di attivazione secondo le modalità di cui al precedente art.4, le suddette attività rimarranno, a tutti gli effetti di legge, valide ed efficaci e trasferite al Soggetto individuato per le attività in via ordinaria.
4. Le attività/funzioni oggetto della presente Convenzione Quadro saranno rese esecutive nei termini di cui all'art.4.
5. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 11

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione del presente atto la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che i conti dedicati ai movimenti finanziari di cui al presente atto sono i seguenti, alla medesima intestati ed accesi presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: IT65Q083270323900000002086 e presso la Banca Intesa San Paolo di Roma - codice IBAN: IT64A0306905036100000008663.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è l'Ing. Errico Stravato
[REDACTED]
4. La Società si impegna a comunicare al Commissario straordinario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Società si impegna, altresì, a far assumere i suddetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario straordinario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n.231/2001 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
4. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13

(Responsabile e referenti della Convenzione)

1. Il Commissario straordinario è individuato quale Responsabile della presente Convenzione, vigila sulla corretta applicazione della stessa e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Struttura commissariale per la presente Convenzione è il Commissario straordinario o suo delegato.
3. Referente della Società per il presente Atto è l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
4. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 14

(Comunicazioni)

1. L'eventuale sostituzione dei Referenti di cui all'art.13 è oggetto di preventiva comunicazione all'altra parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
2. Le comunicazioni tra la Società e il Commissario straordinario, nell'ambito dei rapporti rinvenenti dalla presente Convenzione Quadro, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice degli Appalti, dal Regolamento di Attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra la Società e il Commissario straordinario.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento

Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al decreto legislativo n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal decreto legislativo 101/2018.

2. Le parti si impegnano altresì a utilizzare l'eventuale trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, ed in particolare con quanto prescritto relativamente alle misure minime di sicurezza da adottare. Gli eventuali dati raccolti saranno solo quelli funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Articolo 16 *(Incompatibilità)*

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto della Convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 17 *(Sicurezza)*

1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 18 *(Attività di comunicazione)*

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione della presente Convenzione e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi della Società e del Commissario straordinario potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, mentre l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alla presente Convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 19
(Integrazioni)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione della presente convenzione dovesse emergere la necessità di attivare servizi e/o attività al momento non disciplinate con il presente atto, ovvero di integrare lo stesso per effetto di sopraggiunte necessità, le parti potranno stipulare una convenzione aggiuntiva con la quale disciplinare dette nuove attività nonché regolarne i relativi rapporti economici.

Articolo 20
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. La presente Convenzione rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto della Convenzione medesima.
3. La presente Convenzione non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente le attività sopra specificate.

Articolo 21
(Bollo e Registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

Il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità

Prefetto Fabio Ciciliano



FABIO
CICILIANO
19.05.2026
13:04:02
GMT+02:00

L'Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A.

Ing. Errico Stravato



ERRICO STRAVATO
19.05.2026 09:35:47 GMT+02:00